



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori Mauro Maria MARINO e PICHETTO FRATIN**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MAGGIO 2009**

Modifiche alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di convenzioni per la cessione del diritto di proprietà

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 31, comma 46, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, prevede che le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, possono essere sostituite con quelle di cui all'articolo 8, commi primo, quarto e quinto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 - commi confluiti nell'articolo 18 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 - per una durata pari a quella massima prevista dalle disposizioni della suddetta legge n. 10 del 1977 (ovvero trent'anni) diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione.

Il vincolo temporale della convenzione di cui all'articolo 8, commi primo, quarto e quinto, della citata legge n. 10 del 1977, per una durata pari a trent'anni, appare suscettibile di pregiudicare il diritto di molti cittadini potenziali acquirenti alla trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà, segnatamente nei casi in cui l'istante non sia in possesso dei requisiti previsti.

Appare quindi opportuno ridurre il vincolo trentennale in questione prevedendo venti anni (il termine minimo sancito dalle citate disposizioni della legge n. 10 del 1977), quale termine necessario per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, come propone l'articolo unico del presente disegno di legge.

In ragione dell'importanza della modifica proposta, si auspica una sollecita approvazione del presente disegno di legge.

## **DISEGNO DI LEGGE**

---

### **Art. 1.**

1. All'articolo 31, comma 46, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la parola: «massima» è sostituita dalla seguente: «minima».

